

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI GAETA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERNESTO ONLUS DI DIRITTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI GAETA

L'anno duemiladiciannove il giorno ---- del mese di -----, in Gaeta e nella residenza comunale.

T R A

Il Comune di Gaeta – P. IVA 00142300599, nella persona del Dirigente del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale, Dott. pasquale Fusco, nato a Castelforte il 08/12/1956 C.F. : FSCPQL56T08C104B intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c del DLgs. 18.8.2000, n.267, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta,

E

L' Associazione di volontariato Ernesto Onlus di diritto, con sede legale alla Piazza Gramsci, 21 40026 Imola (BO) - CF IT90035830372, nella persona della Legale Rappresentante, Avv. Alessia di Biase - nata a _____ il _____ residente in alla via _____ cap. 04024- Codice Fiscale _____ e abilitato alla sottoscrizione del presente atto

Richiamata la legislazione internazionale, quale la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959 e la Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 e la legislazione nazionale, quale la Legge n 184 del 04 maggio 1983 “Diritto del minore ad una famiglia”, così come modificata dalla Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione De l’Aja per la tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale” e dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001, e la Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”;

Dato atto che gli obiettivi della CAI sono:

- Stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse • del minore e per impedire la vendita e la tratta di minori.
- Instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie.
- Assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione Legge 04/05/1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia;

Considerato che l'attività di intermediazione e supporto finalizzata a proteggere e tutelare la crescita di un minore in stato di abbandono attraverso forme di accoglienza definitiva in un nucleo familiare;

Riconosciuto che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori, per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine,

Rilevata la necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;

Dato atto della nota Prot. n. 32748 del 08/07/2019 con la quale l'Associazione di volontariato Ernesto Onlus, con sede legale alla Piazza Gramsci, 21- 40026 Imola (BO), nella persona del Legale Rappresentante Avv. Alessia Maria Di Biase chiede di aderire al progetto di cui trattasi;

Dato atto che gli obiettivi specifici, cui tende la realizzazione dello sportello di sostegno, rivolto alle famiglie, sono di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;

Rilevato che il suddetto sportello propone :

- Primo colloquio informativo e consegna di materiale illustrativo sulle procedure per l'adozione internazionale;
- Corso informativo- formativo sulle tematiche legislative, sociali e psicologiche dell'adozione;
- Ciclo di incontri tecnici, in cui verranno date informazioni relative alla storia, lingua, usi, costumi dell'Ungheria e alle problematiche sanitarie legate all'istituzionalizzazione;
- Messa a disposizione di uno spazio di counseling per le coppie che hanno avviato percorsi adottivi e che necessitano di supporto alla funzione genitoriale in successivi momenti di crisi e/o difficoltà relativi alle diverse fasi evolutive dei figli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1)

La gestione dello sportello per le adozioni internazionali sarà di competenza dell'Associazione di Volontariato Ernesto Onlus di diritto, con sede in Imola (BO), Piazza Gramsci n. 21 (Casa del Volontariato), autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissione Adozioni Internazionali (Del. 135/2006 del 24.10.2006), ovvero con il referente del Progetto, con l'impiego delle risorse e delle professionalità previste dalle direttive della Comunità Europea in Materia di Adozione Internazionale.

Art.2)

L' Associazione si impegna a:

- fornire la necessaria assistenza alle coppie che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'adozione internazionale;
- sostenere programmi di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, curandone direttamente l'attuazione o partecipando ad azioni di cooperazione e sviluppo;
- sviluppare lo studio di ogni questione attinente la problematica umana e giuridica dell'adozione e delle famiglie adottive anche mediante strumenti editoriali e di divulgazione multimediale;
- promuovere la migliore conoscenza dei Paesi di origine dei bambini adottati;
- mantenere e sviluppare i contatti di amicizia, spirituali e materiali fra le famiglie e curare lo scambio delle reciproche esperienze pedagogiche, mediche, scolastiche e di altro genere per il perfetto inserimento dei bambini adottati nella società italiana e per la tutela dei loro diritti, sanciti dalle norme del Codice Civile italiano e della Costituzione della Repubblica Italiana, in perfetta adesione agli ideali del diritto internazionale per la salvaguardia degli interessi dei bambini in tutto il mondo;
- curare e sviluppare scambi culturali con altre istituzioni nazionali e internazionali aventi finalità affini alle proprie.
- garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione , siano in possesso delle qualifiche professionali necessarie allo svolgimento dello stesso;
- a garantire l'apertura dello sportello tutti i giorni dalle ore alle ore;
- a concordare con l'Ente eventuali variazioni nell'organizzazione del servizio

Art. 3)

Il Comune di Gaeta concede all' Associazione di volontariato Ernesto Onlus di diritto l'uso del locale comunale posto in via Amalfi n. 2, Gaeta, sede del centro Anziani "Serapo", per il periodo concernente la durata della presente convenzione.

I giorni e gli orari saranno stabiliti di concerto con Il Comune di Gaeta ed in accordo con il Centro Anziani, che, attualmente, utilizza la sede.

Art.4)

Il locale si concede esclusivamente per l'utilizzo richiesto, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso.

L' Associazione di volontariato Ernesto Onlus di diritto provvederà al riordino del locale al termine di ciascun utilizzo.

Art.5)

In considerazione dell'attività svolta nei locali, oggetto di convenzione, nulla è dovuto al Comune da parte dell'Associazione, che propone l'attivazione di uno sportello di adozioni internazionali per minori ungheresi,

anche fratelli, di età compresa tra i 7 e 13 anni, nella sede comunale di Via Amalfi n. 2, per l'utilizzo della struttura, né a titolo di cauzione né di canone d'uso.

Art.7)

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

Art. 8)

E' proibito all' Associazione di volontariato Ernesto Onlus di diritto, senza preventivo consenso scritto del Comune, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti, di porre fissi ed infissi nei muri.

E' altresì proibito all'Associazione di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo che non sia lo sportello di adozioni internazionali;

Art. 9)

La presente Convenzione ha una durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 6 mesi prima dalla scadenza.

Art. 10)

Il Comune di Gaeta può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11)

L'inadempienza da parte dell' Associazione di volontariato Ernesto Onlus di diritto alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

Art. 12)

Ove il Comune dovesse consentire l'uso dei locali ad altri, questo avverrà in modo da non turbare l'attività di quelli già convenzionati, ai quali l'Amministrazione Comunale, per correttezza, si impegna a fornire debita comunicazione.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.

Per l'Ente

Dirigente del Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale
(*Dott. Pasquale Fusco*)

Per l'Associazione